

ORIGINALE



# COMUNE DI ALTISSIMO

Provincia di Vicenza

N. 106 del Reg. Delib.

N. 5634 di Prot.

Verbale letto approvato e sottoscritto

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

### OGGETTO

**DETERMINAZIONE VALORE DELLE AREE EDIFICABILI E4  
DI RECENTE FORMAZIONE.**

N. 342 REP.

### REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente Deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addi 27 GIU. 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno duemilacinque ventotto del mese di giugno alle ore 13.00 nella sala alle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Monchelato Liliana

Sindaco

PRES.

ASS.

SI

Trevisan Guido Raffaele

Assessore

SI

Zerbato Silvano

Assessore

SI

Belluzzo Miro

Assessore

SI

Cracco Adriano

Assessore

SI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr. Antonio Boschetto.

Il Sig. Trevisan Guido Raffaele nella sua qualita' di Vice Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta esecutiva.

Addi 10 LUG. 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 59 del D. L.vo 15/12/1997 n. 446 in base al quale, con regolamento adottato a norma dell'art. 52 dello stesso decreto, i Comuni possono, fra l'altro, determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata su un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al masso l'insorgere del contenzioso;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 06/11/1998 e successiva n. 3 del 04/02/1999 è stato approvato il Regolamento Comunale dell'Imposta ICI;

Richiamati i seguenti articoli del Regolamento:


- art. 2 che definisce il concetto di area fabbricabile;
- art. 5 comma 5 che stabilisce che il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
- art. 5 comma 9 il quale prevede, al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti, la Giunta Comunale può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Inoltre dispone che non siano sottoposti a verifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento adottato;

Visto l'art. 52 (Potestà Regolamentare Generale delle Province e dei Comuni) e n. 59 (Potestà Regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili) del D. L.vo 15 dicembre 1997 n. 446 che attribuiscono alle amministrazioni comunali il potere di disciplinare con appositi regolamenti le proprie entrate, anche tributarie ed, in particolare, l'art. 59 del medesimo decreto legislativo, che attribuisce alle amministrazioni comunali la potestà regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) con le modalità di cui al citato art. 52;

Ricordato che, con propria deliberazione n. 38 del 23 aprile 2002, sono stati determinati i valori base da applicare alle aree edificabili per l'anno 2002, modificati con successiva D.G.C. n. 16 del 23 gennaio 2003, tuttora validi;

Visto in particolare, il dettato dell'art. 5 del D. Lgs. 504/92 il quale dispone che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo della zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di affidamento del terreno necessario per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sui mercati o dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

Preso atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 21 del 26/07/2002, ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale che interessa le zone agricole ai sensi della L.R. n. 24/1985, trasmessa alla Regione del Veneto per la superiore approvazione con nota Prot. 354 del 17/01/2003;



Che la Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 3095 del 01/10/2004, ha approvato con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, la variante parziale al P.R.G. invitando l'Amministrazione Comunale a controdedurre;

Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 1 del 17/01/2005 ha formulato le proprie osservazioni accogliendo le modifiche d'ufficio proposte dalla Regione Veneto con la D.G.R. n. 3095/2004 citata;

Considerata ora la necessità di determinare i valori medi in comune commercio delle aree che diverranno edificabili a seguito delle modifiche al P.R.G. introdotte dalla deliberazione consiliare sopra richiamata, al fine di intraprendere l'attività di controllo ICI, per questa fattispecie;

Ritenuto di stabilire, in relazione alle nuove zone urbanistiche introdotte a seguito della predetta variante urbanistica, quale parametro di raffronto quello della zona urbanistica B residenziale di completamento che maggiormente può essere paragonabile alla nuova zona urbanistica introdotta, il cui valore attuale risulta di € 50,00/mq su tutto il territorio comunale;

Udita la nuova proposta del Responsabile dell'Area Contabile e Tecnica Dott. Antonio Boschetto;

Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

#### DELIBERA

- 1) di determinare, ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in € 50,00/mq il valore venale in comune commercio delle aree edificabili introdotte con la variante parziale al P.R.G. per le zone agricole adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/07/2002, classificate come E4 di "Recente Formazione".

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione favorevole, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/200, data l'urgenza di provvedere.

# COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
AVENTE PER OGGETTO:

**DETERMINAZIONE VALORE DELLE AREE EDIFICABILI E4 DI RECENTE FORMAZIONE.**

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA**

FAVOREVOLE.


Altissimo, li 28.06.2005



**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

FAVOREVOLE.

Altissimo, li 28.06.2005



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR. 106 DEL 28.06.2005